

Uso civico e consuetudine – bandite e chiusure di fondi – la notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 sull'affrancazione delle servitù civiche negli ex stati pontifici

Non può desumersi la esistenza di un uso civico di semina dal fatto che, per motivi politico-economici, restò interdetto per alcun tempo ai forestieri di venire a lavorare nel Comune in occasione della semina. Neppure può considerarsi come uso civico la consuetudine dei naturali del luogo di recarsi in determinati fondi privati a raccogliere la legna secca ivi abbandonata dai proprietari per notevole periodo di tempo. Può ammettersi invece la esistenza di un diritto di pascolo, ov'essa risulti da regolare decisione di giudice (in concreto, di giudice nominato con particolare chirografo pontificio), dagli statuti pontifici di danno dato del 1635 e del 1659, nonché dal sistema delle bandite e dalla vendita di esse a favore della Comunità. E' storicamente accertato che per atti di autorità formavansi bandite con inclusione di fondi privati, per fornire ai singoli e al Comune l'esercizio del pascolo su di esse. Per esigenze economiche la Comunità procedeva talvolta alla vendita delle erbe della bandita, senza che, peraltro, venisse del tutto eliminato il pascolo pubblico. Le chiese non erano costituite la qualunque riserva di fondi, ma da terreni recinti con ripari stabili e sufficienti ad impedirvi l'ingresso al bestiame. Con la notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 furono liberate le chiese già regolarmente costituite a quella data: quanto ai terreni soggetti a pascolo, ne venne disposta l'affrancazione con cessione di una porzione del terreno da parte del proprietario, o con una indennità pecuniaria. Era ammesso anche l'affranco senza compenso, quando fosse dimostrato, in contrasto con la presunzione del carattere proibitivo della servitù di pascolo, che questa potesse farsi cessare, per diritto, dal proprietario con la trasformazione agricola del fondo: a tale dimostrazione era assegnato un termine perentorio di tre anni. I diritti acquisiti alle popolazioni per effetto della notificazione pontificia del 1849 vennero riconosciuti e confermati dalla legislazione del Regno d'Italia. — Commiss. usi civici Roma, 29 novembre 1929. Brogioni c. Com. Castiglione in Teverina, in Rep. fo. it., 1930 n. 21 – 29 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1930, 244.